

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI 22 novembre 2019, n. 5511 - Passoni, pres.; Corrado, est. - Abot - Associazione Bacoli Operatori Turistici (avv. Mazzucchiello) c. Ministero dell'interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, Questura di Napoli (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale.

La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un'interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 20 maggio 2014, n. 2557, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

*

T.A.R. Piemonte, Sez. I 18 novembre 2019, n. 1153 - Salamone, pres.; Patelli, est. - S.V.A.B. s.r.l. (avv. ti Conti, Greppi, Razeto) c. Comune di Alessandria (avv. Bellingeri).

Acque - Scarico su suolo - Scarico negli strati superficiali del sottosuolo.

Per scarico su suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento. Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo può intendersi lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici.

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio per la tutela delle acque interne del 7 agosto 2002.

*

T.R.G.A. Trento 15 novembre 2019, n. 154 - Vigotti, pres.; Polidori, est. - Sequenza S.p.A. (avv. ti Mazzoleni, Schramm e Complojer) c. Comune di Trento (avv. Colpi) ed a.

Sanità pubblico - Rifiuti - Interventi di messa in sicurezza bonifica e ripristino - Responsabile dell'inquinamento.

La differente disciplina individuata dagli articoli 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - ossia la previsione dell'obbligo di porre in essere le procedure operative e amministrative in capo al responsabile dell'inquinamento, da un lato, e la previsione di una mera facoltà di porre in essere tali procedure in capo agli altri soggetti interessati, ivi compreso il proprietario o il gestore dell'area, non responsabili dell'inquinamento, cui è imposto solo l'obbligo di «attuare le misure di prevenzione», dall'altro - va intesa nel senso che l'obbligo di bonifica dei siti contaminati grava sul responsabile dell'inquinamento (in base al principio «chi inquina paga»), e non sul proprietario dell'area, con la conseguenza che, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale possono essere imposti solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, ossia a coloro che abbiano causato, in tutto o in parte, la contaminazione con un comportamento, commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità (1).

(1) Sul punto, *ex multis*, cfr. Cons. Stato, Sez. VI 5 ottobre 2016, n. 4099; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 6 novembre 2017, n. 2088; T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. I 16 dicembre 2011, n. 1239.

*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 4 novembre 2019 n. 1683 - Pesca, pres.; Moro, est. - Fin-Service & Immobili S.r.l. (avv. Vantaggiato) c. Regione Puglia (avv. ti Cecchetti, Francesconi, Triggiani, Bucci).

Bellezze naturali - Bosco - Vincolo paesaggistico non soggetto a decadenza.

L'art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136, d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico [ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004] che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell'estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico (1)

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 7 dicembre 2018, n. 6921, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

*

Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10 - Patroni Griffi ed a., pres.; Franconiero, est. - Nokia Solutions and Networks s.p.a. (già Alcatel - Lucent Italia s.p.a.) c. (avv.ti Vivani e Verzoni) c. Provincia di Asti e Comune di Asti (avv. Saracco) ed a.

Ambiente - Bonifica di un sito inquinato - Società non responsabile dell'inquinamento - Società subentrata per effetto di fusione per incorporazione - Responsabilità - Sussiste.

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento (1).

(1) Sul punto v.: Cass. Sez. III Civ. 11 novembre 2015, n. 22998, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Corte di giustizia UE, Sez. IV 5 marzo 2015, in causa C-342/13, in *Foro amm.*, 2015, 12, 3042.

*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 16 ottobre 2019, n.1600 - Di Santo, pres.; Palmieri, est. - Salento Riciclo S.r.l. (avv.ti De Giorgi e Sticchi Damiani) c. Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Francesca Testi) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Conferenza di servizi.

Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endo-procedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi (1).

(1)

*

Cons. Stato, Sez. IV 1° ottobre 2019, n. 6563 - Troiano, pres.; Lamberti, est. - Toscano ed a. (avv. Noto) c. Comune di Tarsia (avv. Ferrara) ed a.

Ambiente - Produzione di energia elettrica mediante impianti eolici - Assoggettabilità del progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale - Requisito.

In materia di produzione di energia elettrica mediante impianti eolici, il requisito richiesto per l'assoggettabilità del progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 è da individuarsi nella potenza complessiva dell'impianto, non rilevando a tale fine l'ubicazione dello stesso (1).

(1) Sul punto v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 4 febbraio 2016, n. 1664, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

T.A.R. Piemonte, Sez. I 5 settembre 2019, n. 962 - Picone, pres. ed est. - CAMST soc. coop. (avv. Sciolla) c. Comune di Asti (avv.ti Mazza, Sanvido e Mistretta).

Contratti della P.A. - Bando e lettera d'invito - Appalto del servizio di ristorazione - Previsione di un centro cottura quale requisito di esecuzione - Mancato assolvimento dell'impegno - Annullamento dell'aggiudicazione - Legittimità.

Nel caso in cui la disponibilità del centro cottura non costituisca un requisito di partecipazione, da possedere al momento della presentazione delle offerte in gara, ma un requisito di esecuzione del contratto, la violazione dell'impegno assunto con la partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta spiega effetti vizianti diretti sul provvedimento di aggiudicazione e comporta l'impossibilità di addvenire alla stipula del contratto d'appalto (1).

(1) Cfr. T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 9 giugno 2018, n. 340, in *Foro amm.*, 2018, 6, 1053, secondo cui «L'impegno a dotarsi di un centro di cottura, individuato e disponibile per l'intera durata contrattuale, appare ineludibile ai fini di poter garantire l'esecuzione del progetto. Del resto, la richiesta della disponibilità di un centro di cottura è volta essenzialmente a rendere realizzabile l'offerta, che non potrà ritenersi attendibile senza la garanzia della disponibilità incondizionata di un centro di cottura per l'intera durata contrattuale. Parte controinteressata non aveva la disponibilità del centro indicato per tutta la durata dell'appalto (...) l'aggiudicazione deve ritenersi illegittima, poiché il R.T.I. controinteressato non ha garantito da disponibilità effettiva di utilizzo di un centro cottura tecnicamente idoneo, per l'intera durata del contratto». V., nello stesso senso, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 12 febbraio 2019, n. 776, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.